Documenti
INformazione
2009

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

www.dirittoambiente.net

I RIFIUTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE.
LE PARTICOLARI DEROGHE CONSEGUENTI L'ART. 266, C. 4, D.LG. N. 152/06

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Un tema che riguarda molti operatori è quello relativo ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione di cui all'art. 266, comma 4, D. Lgs. n. 152/06.
È opportuno preliminarmente precisare che, nel caso di specie, si fa strettamente riferimento ai rifiuti provenienti dalle piccole attività di manutenzione (si pensi, ad esempio, all'idraulico che viene in casa per sostituirci un rubinetto o all'elettricista che ci cambia un quadro elettrico).
Tale ipotesi va tenuta oltremodo distinta dall'ipotesi dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione di infrastrutture per i quali è prevista una specifica disciplina all'art. 230 D. Lgs. n. 152/06.

Detto ciò, l'art. 266, comma 4, D. Lgs. n. 152/06 recita: "*I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.*"
Il legislatore, dunque, introduce nella normativa generale sui rifiuti una *fictio iuris* che porta a "traslare" il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione (e quelli di assistenza sanitaria) dal luogo effettivo di produzione alla sede o domicilio di colui che svolge tale attività.
Orbene, per *fictio iuris* in questo caso il **luogo di produzione** del rifiuto da attività di manutenzione **risulta essere la sede (o il domicilio) del soggetto che ha svolto tale attività**, poiché i rifiuti in oggetto *si considerano prodotti* presso detti luoghi.

La finalità della norma è di buon senso, e costituisce la ufficializzazione di una ragionevole tolleranza giuridica per fatti di modesta entità per quale il complesso meccanismo normativo di settore apparirebbe sproporzionato e certamente troppo pesante.
Infatti fin dal tempo del pregresso decreto n. 22/ 97 il legislatore in modo opportuno ha inserito nella normativa ambientale dei piccoli "ammortizzatori

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

sociali" finalizzati in modo chiaro e specifico a creare zone cuscinetto per ridurre al minimo l'impatto rigido della norma nei confronti di piccole attività che in sé stesse formalmente potevano e possono apparire totalmente soggette dagli schemi di regole generali ma che poi in realtà per senso pratico appaiono nella vita quotidiana di modesta e trascurabile portata. Il caso più evidente e quasi da manuale è stato il passato quello (molto famoso) dell'esenzione per i 30 chili o 30 litri di rifiuti prodotti in proprio a livello giornaliero con iniziale esenzione dalle complesse regole del citato decreto pregresso. La finalità era chiara: ufficializzare una tolleranza ragionevole per trascurabili attività di tipo piccolo artigianale che sarebbe stato assurdo soffocare con le complesse rigide a regole di adempimenti formali sulla gestione di rifiuti. Era evidente il riferimento alla piccolo artigiano, al piccolo falegname, al piccolo elettricista che nella sua ben modesta attività quotidiana veniva così esentato dagli sproporzionati meccanismi di regolarizzazione gestionale dei propri rifiuti in conseguenza della esiguità quantitativa e qualitativa dei pochi rifiuti prodotti durante tale attività (magari in casa di un cliente per una piccola riparazione di intervento tecnico).
Furbizie interpretative di ogni livello hanno portato poi a stravolgere in sede applicativa questo modesto ma utilissimo principio, fino al radicalizzarne i contenuti con letture totalmente estranee alla sua finalità (tra queste, l'interpretazione che voleva i 30 chili o 30 litri non di produzione giornaliera ma per ogni viaggio, con l'evidente fine di utilizzare questa eccezione per legalizzare lo smaltimento illegali di cospicue masse di rifiuti aziendali frazionandoli in micro-viaggi di appunto 30 chili o litri…).

Il principio che stiamo commentando può essere collocato nella stessa dinamica normativa. Si tratta, infatti, di una modesta eccezione di finzione legislativa varata con l'evidente obiettivo di semplificare le procedure applicative della normativa sui rifiuti in relazione a modeste attività lavorative. A nostro modesto avviso, ogni altra interpretazione tendente ad enfatizzare e creare spazi applicativi di larga

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

scala per tale principio esula dalla finalità unica e primaria della norma e si colloca nella stessa metodologia applicativa che ha contraddistinto il caso dei 30 chili e 30 litri fino alle note e successive censure della Corte di Giustizia Europea.

Tale finzione legislativa riflette i sui effetti sulle disposizioni generali dettate in materia di rifiuti e porta senz'altro alle seguenti conseguenze:

* il **deposito temporaneo** - che ricordiamo deve essere realizzato nel luogo di produzione del rifiuto - nel caso dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione va effettuato presso la sede (o il domicilio) del soggetto che ha svolto tali attività e che è formalmente il produttore di tali rifiuti, poiché questo è il luogo di produzione di detti rifiuti indicato dal legislatore;

* anche il **registro di carico e scarico** va, pertanto, tenuto presso la sede (o il domicilio) del soggetto che ha svolto l'attività di manutenzione;

Più controversa è la questione attinente la tenuta del **formulario** durante il "trasporto" dei rifiuti da manutenzione dal luogo effettivo di produzione a quello fittizio indicato dalla legge.

A rigor di logica – poiché la legge considera tali rifiuti prodotti presso la sede (o il domicilio) del soggetto che ha svolto l'attività di manutenzione, ed è qui infatti che si può effettuare il deposito temporaneo che ricordiamo deve precedere sempre qualsiasi forma di "gestione dei rifiuti" – il trasporto di detti materiali dal luogo effettivo di produzione a quello considerato tale per legge dovrebbe essere considerato semplice "spostamento" e non dovrebbe essere necessario il formulario. Nondimeno si debbono registrare a tal riguardo delle opinioni contrarie.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La Provincia di Vicenza, ad esempio, ad un quesito rivoltole proprio sulla tenuta o meno del formulario per i rifiuti di cui all'art. 266, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 così risponde:

> ***Parere della provincia di Vicenza***[1]
>
> « *L'articolo 266 comma 4 del Decreto Legislativo n 152/2006 non esonera colui che esegue lavori di manutenzione (ad esempio, elettricista,lattoniere,idraulico) dall'obbligo di compilare il formulario dei rifiuti prodotti dalla propria attività.*
>
> *I rifiuti da manutenzione al pari dei rifiuti da assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività solo ai fini della disciplina del deposito temporaneo e della tenuta del registro di carico e scarico. Pertanto, i rifiuti derivanti dai lavori di manutenzione possono essere tenuti in deposito temporaneo presso la sede dei singoli manutentori senza autorizzazione e nel medesimo luogo potranno essere conservati i registri di carico e scarico. La ratio della fictio iuris introdotta dal legislatore è quella di evitare che il manutentore debba portare con sé il registro presso ogni luogo di manutenzione e che presso tale luogo debba essere ogni volta costituito un deposito temporaneo di rifiuti. La finzione legislativa non incide sulla disciplina del trasporto, anche perché il trasporto dei rifiuti da manutenzione non è elencato tra quelli esonerati dall'obbligo del formulario in base all'espressa previsione dell'articolo 193 comma 4 del Decreto Legislativo n. 193/2006.*
>
> *In conclusione, l'adempimento formale del formulario può essere omesso dal manutentore solo se trasporta rifiuti non pericolosi derivanti dalla propria attività a condizione che il trasporto avvenga in modo occasionale e saltuario e non superi il limite quantitativo di trenta kg o trenta litri.* ».

[1] Risposta a quesito pubblicata su http://www.artigianinet.com/NOTIZIE/AREETEMATICHE/AMBIENTE/dw_19_878_15084.html

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Dunque, secondo la provincia di Vicenza, la *fictio iuris* introdotta dal legislatore porta a derogare alla normativa generale in tema di deposito temporaneo e tenuta del registro di scarico e scarico, poiché la norma ci indica solo quale deve essere il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione (a cui è legato, per l'appunto, la costituzione del deposito temporaneo e la tenuta del registro di carico e scarico da parte del produttore del rifiuto), ma non vi è poi nessuna esplicita deroga alla normativa sul trasporto con formulario.

Punto nodale allora della questione inerente il trasporto è, dunque, il momento formale della nascita del "rifiuto"; infatti;
a) se nasce nel momento in cui viene effettivamente prodotto, ma poi il luogo di produzione va fittiziamente a "coincidere" con la sede dell'operatore, allora può sorgere il dubbio che possa essere necessario il formulario;
b) se invece si deve intendere che tali rifiuti "nascono giuridicamente" solo quando raggiungono il luogo di produzione indicato dalla legge (e cioè la sede o il domicilio di colui che li ha prodotti), allora si potrebbe intendere che il formulario non può essere adottato perché formalmente non c'è ancora un rifiuto.

Il tenore letterale della norma farebbe propendere più per la seconda ipotesi, poiché l'art. 266, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 esplicitamente dice che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione (...) ***si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività***; la finzione, quindi, (sottolineiamo. la finzione) consisterebbe nel collocare la venuta ad esistenza di detti rifiuti presso la sede di colui che li ha prodotti, per cui la movimentazione di tali rifiuti antecedente all'arrivo presso la sede suddetta non dovrebbe essere accompagnata dal formulario di trasporto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Va sottolineato, però, che se durante lo spostamento dal luogo ove è stata svolta l'attività di manutenzione alla sede dell'operatore quest'ultimo "si disfa" dei materiali di risulta della propria attività abbandonandoli impropriamente, ad esempio, su un ciglio della strada è logico che si applicheranno le norme e le sanzioni sul divieto di abbandono dei rifiuti. Infatti in questo caso il "disfarsi" trasforma automaticamente tale materiale in rifiuti in senso formale che indipendentemente dal principio in commento.

Altro aspetto a cui prestare particolare attenzione è la portata ben circoscritta dell'oggetto di cui alla deroga prevista dall'art. 266 comma 4. Infatti, come abbiamo in premessa precisato, l'art. 266, comma 4, fa riferimento ai rifiuti provenienti dalle piccole attività di manutenzione; per cui sono interventi di manutenzione quelli – ad esempio - rivolti principalmente al mantenimento in efficienza di un impianto (come il rifacimento dell'impianto elettrico vecchio con uno a norma, il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque etc.) o al mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali (per esempio, ripitturare una parete, anche sostituendo l'intonaco, sostituire le piastrelle del bagno) o la riparazione di un'auto in panne per la strada…
Non rientrano, invece, sicuramente nella deroga prevista dal citato art. 266 i rifiuti che provengono da opere di demolizione e ristrutturazione, così come non vi rientrano i rifiuti che provengono da attività di manutenzione di infrastrutture per i quali è prevista una specifica disciplina all'art. 230 D. Lgs. n. 152/06.
La materia, comunque, è controversa e certamente ambedue le interpretazioni presentano punti di interesse ma nel contempo anche punti di debolezza. Certamente per accedere a tale principio di deroga è necessario uno sforzo intellettuale per superare la logica formale delle norme e percepire bene che ci troviamo di fronte ad una finzione giuridica, e dunque ad una astrazione virtuale che naturalmente presenta potenziali vizi di coerenza e di interconnessione con i

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

principi generali in materia. In base al concerto di precauzione, è dunque a nostro modesto avviso leggere ed applicare tale regola derogatoria con cautela, considerandola nella sua reale e modesta entità e portata e senza farne una bandiera verso concetti e principi più ampi. In tale contesto e con tali presupposti, per realismo pragmatico e buonsenso pratico applicativo si può anche ragionevolmente accedere alla teoria della esenzione nel formulario dal luogo reale di produzione a quello forzatamente fittizio di produzione formale (un po' come se si trattasse di uno spostamento virtuale e non di trasporto in senso stretto), ma certamente questo non deve indurci a tentazioni - poi - di utilizzare questo forzato concetto di realismo applicativo come grimaldello per forzare principi molto più importanti e creare un retroterra culturale per giustificare esenzioni dal formulario e dal sistema del trasporto di quantitativi di rifiuti di ben altra dimensione natura ed affatto collegati a tale modesta deroga.

Certamente in questi settori controversi appare di primaria importanza la giurisprudenza e in particolare quella della Cassazione che potrà certamente conferire un indirizzo interpretativo istituzionale primario. Dunque, sarà opportuno e consigliabile - in costanza di dibattito interpretativo di confronto tra le due diverse tesi che abbiamo qui riportato - seguire con attenzione le prime pronunce giurisprudenziali in materia.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 10 gennaio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net